



GIUNTA REGIONALE

---

Allegato 1

Regione Abruzzo  
Dipartimento Agricoltura  
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità

Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023

**“PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI  
VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI  
GENETICAMENTE MODIFICATI”. Anno 2023**

## Sommario

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale. ....</b>	<b>4</b>
<b>II. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione. ....</b>	<b>4</b>
<b>III. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM per la coltivazione .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 ....</b>	<b>7</b>
<b>V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato. ....</b>	<b>8</b>
<b>VI. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione in commercio di OGM non autorizzati. ....</b>	<b>8</b>

## Premessa

Il presente PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI per l'anno 2023 è stato redatto in attuazione della seguenti normative:

- D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati” ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224;
- D.M. MITE n. 243 del 21/06/2022 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale istituito presso il MITE degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2023 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, pubblicato sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ([https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma\\_operativo\\_nazionale\\_ogm\\_2023.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma_operativo_nazionale_ogm_2023.pdf));
- Sul PON per l'anno 2023 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio n. 19/CSR del 26 gennaio 2023).

Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) – Teramo, appartenente alla rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM). Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON 2023.

I campionamenti e il trasporto dei campioni dal sito al laboratorio (IZSAM), verranno svolti dagli ispettori della Regione Abruzzo di cui al registro nazionale approvato con il D.M. MITE n. 243 del 21/06/2022 e s.m.i. .

Le attività suddette non comportano alcun impegno di spesa a carico della Regione Abruzzo.

## I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.

- Sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificati

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2023.

## II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

- OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi come di seguito riepilogato:

Tabella 1. OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE			
GAROFANO <i>Dianthus caryophyllus</i> L.			
Nome commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE®Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	<a href="#">2019/1300/UE del 26 luglio 2019</a>
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	<a href="#">2016/2050/UE del 22 novembre 2016</a>
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	<a href="#">2015/694/UE del 24 aprile 2015</a>
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	<a href="#">2015/692/UE del 24 aprile 2015</a>
FLORIGENE®Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	<a href="#">2009/244/CE del 16 marzo 2009</a> (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE®Moonlite™123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	<a href="#">2007/364/CE del 23 maggio 2007</a> (autorizzazione rinnovata nel 2017- C/NL/04/02_001)

Per le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore, autorizzate nell'UE, è prevista una sorveglianza generale.

L'attività di vigilanza regionale consiste nel solo controllo documentale ed ha l'obiettivo di verificare quanto segue:

1. che l'etichetta dei garofani OGM o del documento che li accompagna riporta la specificazione dell'identificatore unico;
2. che su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto figura la dicitura «*Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato*» o «*Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato*» e la dicitura «*Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione*».

Per un eventuale campionamento si utilizza il protocollo di campionamento di piante in vaso e di fiori recisi in strutture florovivaistiche (versione ottobre 2021) messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM.

La "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON 2023 ha chiarito che a livello analitico a tutt'oggi non è possibile effettuare la necessaria validazione della strategia ipotizzata su campioni reali di garofani OGM e che le *analisi saranno possibili non appena sarà completato il percorso di verifica delle metodiche individuate su materiale idoneo*.

Ne consegue che finché non sarà comunicato dalla Rete dei Laboratori NILO che è possibile analizzare i campioni di garofani OGM, i controlli saranno svolti solo a livello documentale come sopra riportato.

In assenza di un elenco dei siti dove effettuare i controlli, l'attività di vigilanza regionale consisterà in almeno n. 1 ispezioni presso i siti dove i Garofani OGM sono posti in vendita al pubblico e n. 1 ispezioni presso i siti dove i Garofani OGM sono utilizzati o detenuti per la vendita all'ingrosso, da compiersi entro il 31/12/2023. Gli ispettori regionali cercheranno di raccogliere ulteriori informazioni per costituire un elenco di siti cui potrebbe essere possibile effettuare un controllo nelle prossime annualità.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Le fonti di riferimento per ulteriori adempimenti è rappresentata dal DM 8/11/2017, dal Programma Operativo Nazionale per l'anno 2023 e dalle attività svolte nell'ambito del corso di formazione per ispettori organizzato dal MITE nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022.

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6 a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

Nel 2023 le attività ispettive saranno prioritariamente effettuate presso i siti di stoccaggio di mais, e soia OGM ; non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

L'attività di vigilanza ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM, immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico, verificando l'eventuale insorgenza di piante avventizie da semente vitale di mais, soia e colza OGM.

Modalità di campionamento presso i siti di stoccaggio:

- protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA;
- protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) .

In assenza di un elenco nazionale dei siti dove effettuare i controlli è possibile avvalersi del Sistema Informativo Nazionale Veterinario del Ministero della Salute (SINVSA).

L'attività di vigilanza regionale consisterà in almeno n. 1 (una) ispezione presso un sito stoccaggio per la ricerca di mais OGM e soia OGM, da compiersi entro il 31/12/2023 (con la raccomandazione di procedere con ogni possibile sollecitudine durante il periodo di fioritura).

Gli ispettori regionali si adopereranno per raccogliere ulteriori informazioni al fine di costituire un elenco di siti di stoccaggio a livello regionale per poter effettuare i controlli nelle prossime annualità presso i siti stessi di mais e soia OGM nonché per acquisire informazioni per rilevare l'eventuale presenza di siti di stoccaggio di Colza OGM, Cotone OGM e Barbabietola da zucchero OGM.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Le fonti di riferimento per ulteriori adempimenti è rappresentata dal DM 8/11/2017, dal Programma Operativo Nazionale per l'anno 2023 e dalle attività svolte nell'ambito del corso di formazione per ispettori organizzato dal MITE nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

### **III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione**

#### **Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2023.**

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2023 di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza non prevede specifiche attività ispettive per le Regioni poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione il mais MON810 (Decisione della Commissione 98/294/CE) .

#### IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Nel 2023 le attività ispettive della Regione riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli è pari allo 0.1% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2021 e 2022 (rif. Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito specificato:

	2021	2022	2021-2022	% della media delle superfici totali 2021-2022 da ispezionare nel 2023 (in ettari)	
	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	media delle superfici totali (in ettari)	0,1%	0,1% in cifra tonda ( <b>n. ettari da sottoporre a controllo</b> )
Tot. Abruzzo	9.973	9.960	9.966,5	9,9665	<b>10,00</b>
L'Aquila	2.500	2.500	2.500	2,5	<b>2,50</b>
Teramo	5.280	5.280	5.280	5,28	<b>5,30</b>
Pescara	1.353	1.360	1.356,50	1,3565	<b>1,40</b>
Chieti	840	820	830,00	0,83	<b>0,90</b>

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais tenuto conto che la superficie coltivata a mais bio è pari a Ha 409,60 (rif. Tabella 4 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito precisato:

	Superficie totale in ettari mais biologico 2020 (fonte SINAB )	Superficie totale in ettari mais biologico 2021 (fonte SINAB )	Media in ettari 2020-2021
Abruzzo	393,02	426,18	<b>409,60</b>

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E) mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F. dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Gli ispettori regionali individueranno i siti (almeno uno per Provincia) dove effettuare i controlli in campo nel rispetto delle indicazioni sopra indicate.

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, con campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal [protocollo di campionamento delle piante di mais](#) per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Le fonti di riferimento per ulteriori adempimenti è rappresentata dal DM 8/11/2017, dal Programma Operativo Nazionale per l'anno 2023 e dalle attività svolte nell'ambito del corso di formazione per ispettori organizzato dal MITE nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

## **V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.**

### **L'Attività di vigilanza non ricorre sul territorio regionale per l'anno 2023 .**

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2023 prevede che l'attività di vigilanza viene effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 224/2003.

## **VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.**

### **L'Attività di vigilanza non ricorre sul territorio regionale per l'anno 2023.**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assicura l'attività di vigilanza nel caso in cui si verifichino un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Nel caso in cui si verifichino un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul [sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente](#) e sulla [BCH italiana](#). Il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.